

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 19/04/2017 Prot.: 0009482 Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

Al Signor Presidente  
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*

*oggetto:* Progetto di legge n. 237  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Stefano Fracasso,  
Orietta Salemi, Alessandra Moretti, Graziano Azzalin, Pietro Dalla  
Libera, Franco Ferrari, Cristina Guarda, Bruno Pigozzo, Piero  
Ruzzante, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis  
relativa a: "SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI  
PROTEZIONE CIVILE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento  
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Seconda Commissione consiliare presenterà la propria relazione al  
Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità atti  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciampetti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo  
Alessandro Botta

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 237**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Fracasso, Salemi, Moretti, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Sinigaglia, Zanon e Zottis

**SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 aprile 2017.

## SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Relazione:*

*La presente proposta di legge interviene in materia di protezione civile a più di trent'anni dall'emanazione della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile", successivamente modificata dalla legge regionale n. 17/1998.*

*A livello statale la materia è disciplinata dalla Legge 24/2/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile", successivamente modificata dalla Legge 12/7/2012, n. 100.*

*Da alcuni anni nel Veneto, nell'ambito delle attività in materia di protezione civile, si rilevano alcune criticità imputabili a una disorganicità del sistema e a un mancato adeguamento alla normativa nazionale. Altre criticità derivano dalle disposizioni della legge n. 56/2014 (Riforma Delrio), che nel ridefinire il ruolo delle Province colloca la protezione civile tra le funzioni non fondamentali.*

*La presente proposta di legge risponde pertanto alla necessità di rendere più efficace ed efficiente la previsione di situazioni di rischio e pericolo esistenti sul territorio regionale e dei necessari interventi di soccorso da attuare subito dopo il verificarsi di un evento calamitoso, definendo un criterio razionale di gestione delle risorse umane e materiali complessivamente impiegate.*

*Si ravvede, quindi, la sempre più impellente esigenza di un cambio di mentalità e di indirizzo per la pubblica amministrazione, attraverso un rafforzamento di integrazione e coordinamento delle istituzioni, degli enti, e di tutte le strutture operative e del volontariato in una logica di conoscenza e governo del territorio. Le capacità e le competenze devono essere considerate nel loro insieme e non separatamente, per fare in modo che l'integrazione sia il principio informatore di processi realmente efficaci.*

*Si intende dunque proporre il passaggio da un sistema di protezione civile ad un sistema integrato di protezione civile. L'obiettivo che si intende conseguire è un cambio di prospettiva nella visione dell'ambiente e dell'uomo che lo abita, senza limitarsi a un'idea di protezione passiva: di fronte ai rischi di calamità naturali è necessario che l'uomo agisca sull'ambiente non soltanto in chiave difensiva o di sfruttamento ma, anche e soprattutto, per salvaguardarlo e viverci in armonia.*

*Elemento distintivo rispetto alla situazione attuale è la prevista costituzione della Commissione Integrata della Protezione Civile Regionale (CIPC) che ha funzione di studio, indirizzo e coordinamento di tutte le attività afferenti alla protezione civile. Essa deve diventare una struttura integrata che regola, fornisce indirizzi e cornici d'azione a livello regionale, secondo criteri il più possibile omogenei su tutto il territorio veneto, pur nel rispetto delle diverse caratteristiche orografiche ed idrogeologiche.*

*Per perseguire i suddetti obiettivi occorrono: certezza nella divisione di ruoli, competenze e funzioni tra i diversi livelli di governo, le componenti istituzionali e le strutture operative professionali e di volontariato.*

*La proposta prevede l'istituzione dell'Ufficio Pianificazione Regionale (UPR) che ha lo scopo di definire criteri di intervento e monitoraggio territoriale,*

*per valutare e prevenire i rischi, attuando gli indirizzi della Commissione Integrata della Protezione Civile Regionale (CIPC).*

*Altro elemento distintivo e qualificante, coerente con i criteri di uniformità, integrazione, resilienza e prevenzione che caratterizzano la presente proposta, è l'introduzione della Consulta dei Sindaci a livello provinciale.*

*L'Ente di Area Vasta (Provincia), con l'approvazione della legge n. 56/2014 (riforma Delrio), ha assunto maggiori funzioni di collegamento, coordinamento, raccordo, integrazione e supporto ai comuni, delineandosi come una sorta di "casa dei comuni". Esso può diventare a pieno titolo una struttura-perno nell'ambito del sistema di protezione civile regionale. Inoltre può instaurare un rapporto diretto, dinamico e di coordinamento tra e con i comuni suddivisi in ambiti omogenei, attivando sinergie e collaborazioni con e tra i comuni e altri enti o istituzioni, così come con il mondo del volontariato (attraverso l'attività distrettuale).*

*Tenuto conto che la normativa nazionale attribuisce direttamente al sindaco grandi responsabilità e compiti di salvaguardia e tutela primaria dell'incolumità dei cittadini e di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, con la presente proposta di legge si intende offrire un maggiore supporto alle Autorità di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze.*

*Non possiamo infine non rilevare come l'iniziativa risulti già strutturata in termini tali da porsi in linea con le recentissime modifiche introdotte con la nuova legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile; quanto sopra in particolare con riferimento a una concezione di protezione civile integrata, finalizzata all'insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, nonché i beni e l'ambiente, dai danni o dai pericoli degli stessi ed in funzione di un ritorno alle normali condizioni di vita, così come per l'organizzazione di un sistema policentrico che operi in una logica di coordinamento fra i diversi livelli territoriali e per le misure volte alla promozione ed al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore.*

*In tal senso non potrà certo mancare la nostra disponibilità ad apportare alla iniziativa legislativa, in sede di esame istruttorio di Commissione, anche avvalendosi del contributo degli stakeholders di settore, tutte quelle modifiche che possano condurre la Regione Veneto a dotarsi, come nella sua tradizione, ancora una volta di una legislazione all'avanguardia a livello nazionale.*

*L'articolato proposto risulta conseguentemente così strutturato.*

*Il Capo primo definisce le finalità della iniziativa legislativa - la istituzione del già ricordato sistema integrato regionale di protezione civile per la gestione di tutte le attività che vanno dalla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni e fino al ripristino ambientale - individuando le componenti del sistema - Regione, Provincia, Città metropolitana, Comuni e altri soggetti pubblici e privati, in particolare le organizzazioni di volontariato di protezione civile - e gli eventi di competenza, distinti e declinati nel loro livello, statale, regionale o comunale.*

*Il Capo secondo e terzo affrontano il tema della pianificazione di settore, individuando apposta struttura alla quale affidare la redazione delle proposte di Piano regionale di previsione e prevenzione dei rischi e di Piano regionale per la*

gestione delle emergenza (predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale) ed i relativi contenuti e con il compito di coordinare tali piani con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e ambientale, nonché gli organismi con funzioni di tipo propositivo a supporto della attività della Giunta regionale, ovvero la Commissione integrata della Protezione Civile regionale (CIPC), soggetto che assume il già ricordato ruolo strategico per le policy di settore, in quanto concreta rappresentazione della sede, del metodo e delle forme per la definizione dei relativi indirizzi, in regime di concertazione con tutti i soggetti istituzionali a vario titolo interessati e coinvolti nella loro attuazione.

Il Capo quarto è dedicato alla individuazione e definizione delle strutture operative: la struttura regionale di Protezione Civile (SRPC) individuata dalla Giunta regionale e composta da un "ufficio centrale" e da "uffici provinciali" raccordati a quello centrale regionale; la Unità di crisi regionale (UCR), attivata dal Presidente della Giunta regionale su proposta della struttura regionale di protezione civile; il Centro funzionale decentrato (CFD) che opera ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e supporta il Sistema di allerta regionale; il Coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.), strumento operativo e di coordinamento nelle situazioni di emergenza e la Sala operativa regionale, concepita come sala di tipo multirischio, comprendendo anche le funzioni di intervento per l'antincendio boschivo e costituita all'interno della Unità di crisi regionale e comprendente anche il Centro operativo regionale.

Il Capo quinto definisce le condizioni di stato di crisi e stato di emergenza, individua nel Presidente della Giunta regionale il soggetto giuridico competente alla dichiarazione dello stato di crisi regionale al verificarsi di eventi calamitosi e le attribuzioni di sua competenza e responsabilità; con apposita disposizione si regolano gli interventi di somma urgenza, a cui provvedono le strutture regionali periferiche competenti per territorio nel caso sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza regionale.

Un apposito articolo prevede e regola gli interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita: per tali scopi la Giunta regionale stanziava appositi fondi nei limiti della disponibilità di bilancio e può, previa convenzione, avvalersi dei Vigili del fuoco.

Il Capo sesto declina, ai diversi livelli di autonomia locale, le funzioni amministrative individuando il Sindaco quale Autorità di protezione civile, atteso che i Comuni sono tenuti a predisporre e attuare il Piano di emergenza comunale, attivare i primi soccorsi alla popolazione nelle zone comunali colpite da calamità, dotarsi di una struttura comunale o sovracomunale di protezione civile o, alternativamente, stipulare una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.

Da segnalare altresì:

- l'articolo dedicato ai Distretti di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo con la previsione di suddivisione del territorio regionale in distretti costituiti da Comuni aggregati mediante convenzione, quale ambito di riferimento per attività di programmazione, di integrazione tra istituzioni e volontariato e per la diffusione della cultura di protezione civile;
- l'articolo che introduce un nuovo soggetto giuridico: la Consulta dei sindaci distrettuali a livello provinciale, elemento di raccordo fra i livelli di

*pianificazione e di gestione, cui compete sottoporre alla Giunta regionale ogni anno le necessità dei fabbisogni economici e strumentali per la gestione delle attività di protezione civile.*

*Conformemente alle finalità ispiratrici della iniziativa legislativa un apposito capo è dedicato alla disciplina del ruolo del volontariato ed al suo concorso in attività di protezione civile, con la previsione di iscrizione delle organizzazioni in un apposito elenco territoriale, della loro operatività secondo le indicazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di copertura assicurativa e di dispositivi di protezione con oneri a carico della Regione.*

*Completano la disciplina del volontariato la previsione dell'impiego del volontariato di protezione civile, riconosciuto come parte integrante del sistema integrato di protezione civile, affidando alla Regione e ai Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, il coordinamento per l'impiego del volontariato di protezione civile, la previsione della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed una disciplina organica delle misure contributive a favore del volontariato di protezione civile.*

*Completano la disciplina il Capo nono, che prevede la istituzione del Centro di formazione Regionale, quale ente strumentale per la formazione, aggiornamento, qualificazione, specializzazione, consulenza, studio e ricerca in materia di protezione civile e antincendio boschivo ed il Capo decimo recante le disposizioni finali, con il quale si rinvia alla Giunta regionale la competenza ad approvare le disposizioni attuative della presente legge e le norme transitorie e finali con le quali si prevede la conservazione di efficacia degli atti di pianificazione e programmazione in materia di protezione civile.*

*La disciplina si conclude con la abrogazione della attuale legge di settore e con la norma finanziaria.*

## SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

### *CAPO I - Finalità, componenti e ambiti di applicazione*

#### **Art. 1 - Istituzione e finalità.**

1. La presente legge istituisce il Sistema integrato regionale di Protezione Civile di seguito denominato Sistema integrato regionale, costituito da tutti i soggetti che hanno compiti ed attività finalizzati a prevenire e gestire i danni derivanti da calamità naturali ed antropiche in funzione della capacità operativa delle istituzioni coinvolte attraverso un impegno coordinato e sinergico nella tempestiva ottimizzazione delle risorse umane e materiali.

2. Le finalità del Sistema integrato regionale sono:

- a) promuovere l'integrazione e il coordinamento dei diversi livelli istituzionali con le politiche di governo del territorio e con lo sviluppo sostenibile secondo il principio di sussidiarietà;
- b) individuare le situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale e prevenire le altre situazioni di pericolo;
- c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale;
- d) gestire le operazioni di soccorso per garantire l'incolumità pubblica e privata delle popolazioni;
- e) gestire le operazioni di salvaguardia ambientale, di tutela del patrimonio storico-artistico, di salvaguardia e pronto ripristino del patrimonio edilizio, delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, turistiche, commerciali e la gestione post-emergenziale per il ritorno alle normali condizioni di vita.

3. La Regione dà attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, agli atti diretti a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali, adottati ai sensi dell'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione, coordinamento, gestione e impiego del volontariato di Protezione civile, di cui la Regione, in concorso con gli enti locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

#### **Art. 2 - Componenti del Sistema integrato regionale di Protezione Civile.**

1. Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni in forma singola e associata, nonché da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile che svolgano nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.

2. Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione e sussidiarietà.



**Art. 3 - Eventi di competenza del Sistema regionale integrato di Protezione Civile.**

1. In conformità della disciplina statale, l'estensione delle calamità naturali ed antropiche varia in base alla competenza di seguito ripartita:

- a) comunale: quando l'intervento è risolvibile dall'amministrazione con propri mezzi e risorse;
- b) regionale: quando comporta l'intervento coordinato di mezzi e risorse di più Enti o Amministrazioni competenti;
- c) statale: quando deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari per intensità ed estensione.

**CAPO II - Indirizzo e coordinamento**

**Art. 4 - Istituzione e composizione della Commissione integrata della Protezione Civile regionale (CIPC).**

1. È istituita la Commissione integrata della Protezione Civile regionale (di seguito CIPC) con sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. La CIPC è così composta:

- a) il Presidente della Regione ovvero, per sua delega, l'Assessore alla Protezione Civile, che la presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile;
- c) i dirigenti responsabili o loro delegati di tutte le strutture regionali interessate.

3. Al fine di garantire le finalità della presente legge ed in relazione alle funzioni svolte, la CIPC, potrà essere integrata nella sua composizione con rappresentanti degli enti e delle istituzioni operanti sul territorio regionale direttamente od indirettamente interessati.

4. La CIPC opera al fine di creare un coordinamento organico e di stretta collaborazione fra amministrazione regionale e sue strutture, enti regionali, istituzioni private e associazionismo per il volontariato di protezione civile.

**Art. 5 - Competenze della Commissione integrata della Protezione Civile regionale.**

1. La Commissione integrata della Protezione Civile regionale:

- a) presenta una proposta di definizione di principi e linee guida per la redazione del Piano regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio, di seguito denominato PRST;
- b) propone alla Giunta regionale soluzioni di unificazione, su base regionale, delle procedure di informazione, formazione, prevenzione e gestione del rischio ambientale ed antropico e delle emergenze attraverso apposite linee-guida che coordinino efficacemente tutte le competenze del Sistema integrato regionale;
- c) assume iniziative per l'aggiornamento sulle nuove tecnologie per l'osservazione della biosfera, per una migliore previsione degli eventi calamitosi naturali ed antropici e delle loro ripercussioni sull'ambiente, con l'analisi delle cause scatenanti e l'identificazione dei possibili rischi diretti ed indiretti, attraverso convenzioni e collaborazioni con la comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- d) predispose schemi di protocolli operativi a livello territoriale per regolare il corretto flusso di informazioni e le linee di comando tra le istituzioni interessate

allo studio, alla prevenzione ed alla gestione emergenziale delle calamità naturali ed antropiche;

e) presenta alla Giunta regionale una proposta che individua gli indirizzi per l'elaborazione dei piani di emergenza comunali o intercomunali e provinciali di protezione civile;

f) predispone le linee guida per la pianificazione per la prevenzione e la gestione delle emergenze;

g) predispone le linee guida per il piano regionale in materia di incendi boschivi, di cui all'articolo 9;

h) presenta alla Giunta regionale una proposta di definizione dei programmi formativi ed esercitativi per i tecnici e gli amministratori locali, mirati alla conoscenza della prevenzione dei rischi presenti sul territorio e alla gestione delle emergenze protezione civile; secondo le prescrizioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

i) presenta alla Giunta regionale una proposta di definizione dei programmi formativi di base, avanzati e specialistici per il volontariato, condivisi con i rappresentanti delle Organizzazioni del volontariato di Protezione Civile, di seguito denominate OdVPC, iscritte all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 23 e con il Centro di Formazione Regionale, di cui all'articolo 29;

l) presenta alla Giunta regionale una proposta di definizione dei programmi inerenti alla cultura di protezione civile da inserire nei Piani di offerta formativa degli istituti di formazione ed istruzione di ogni ordine e grado, pubblici e privati;

m) individua criteri e programmi per le attività di informazione alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;

n) censisce annualmente le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco territoriale, di cui all'articolo 23, per la creazione di una unica banca dati aggiornata sui volontari e le loro competenze tecnico-operative, materiali, mezzi e attrezzature, seguendo nella definizione degli aspetti di natura informatica le indicazioni della Strategia nazionale sull'agenda digitale;

o) predispone le linee guida per il coordinamento delle OdVPC ad ogni livello istituzionale di propria competenza regolarmente iscritte all'Elenco territoriale di cui all'articolo 23;

p) predispone un protocollo operativo per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile attraverso l'utilizzo delle strutture del Servizio Sanitario regionale;

q) propone alla Giunta regionale convenzioni per le finalità della presente legge con le Regioni e lo Stato estero confinanti e per l'espletamento delle attività di protezione civile di comune interesse in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali;

r) presenta alla Giunta regionale una proposta annuale per determinare dei criteri unici per i contributi a favore dei Comuni e alle OdVPC, in base alla effettiva necessità e rispettive finalità e specializzazioni; anche in rapporto all'attività già svolta compresa quella pianificatoria, preventiva ed esercitativa;

s) presenta alla Giunta regionale una proposta per la definizione dei perimetri territoriali e, anche su richiesta dei comuni interessati per il tramite della Consulta dei Sindaci, per la loro revisione nonché per la definizione del ruolo, delle competenze e delle finalità dei Distretti di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo;

- t) presenta alla Giunta regionale proposta di linee di comando e controllo in emergenza;
- u) presenta alla Giunta regionale una proposta annuale per il rifinanziamento del fondo di protezione civile regionale, di cui almeno il 50 per cento deve prevedere azioni per la messa in sicurezza delle zone a rischio e degli edifici individuati come strategici ai fini della gestione del sistema di protezione civile.

### **CAPO III - Pianificazione**

#### **Art. 6 - Costituzione e Competenze dell'Ufficio pianificazione regionale per la protezione civile (UPR).**

1. La Giunta regionale individua una specifica struttura competente in materia di pianificazione delle attività di protezione civile denominata Ufficio pianificazione regionale per la Protezione civile.

2. L'Ufficio pianificazione regionale per la Protezione civile esplica precipuamente le seguenti attività:

- a) redige la proposta di Piano regionale di previsione e prevenzione dei rischi e salvaguardia del territorio, di seguito denominato PRST, con i contenuti di cui all'articolo 7;
- b) redige la proposta di Piano Regionale di Emergenza, di seguito denominato PRE, di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dal PRST;
- c) verifica e coordina la coerenza tra il PRST, il PRE e gli altri strumenti di pianificazione regionale e comunale in ambito urbanistico, ambientale e di sviluppo territoriale per il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale;
- d) contribuisce alla redazione dei piani di sviluppo, assetto, recupero e tutela del territorio secondo le prescrizioni della CIPC;
- e) definisce, su scala provinciale, intercomunale e comunale, gli scenari di rischio e prevede per ogni scenario di rischio le indicazioni, le prescrizioni e gli interventi in materia di assetto del territorio e di uso del suolo, nonché le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio, sorveglianza delle zone a rischio;
- f) definisce gli scenari di rischio che possono interessare il territorio regionale aventi origine nelle regioni e stato confinanti sviluppando appositi protocolli per la gestione delle comunicazioni e le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio, sorveglianza delle zone a rischio regionali;
- g) coadiuva gli Uffici di Protezione civile comunale, sovra comunale, provinciale e della Città Metropolitana nella predisposizione dei piani di emergenza e nella programmazione di interventi di prevenzione;
- h) verifica le conformità agli indirizzi regionali dei piani di emergenza comunali intercomunali e provinciali secondo la normativa nazionale di riferimento e successiva deliberazione di applicazione della Giunta regionale.

#### **Art. 7 - Contenuti del Piano Regionale di previsione e prevenzione dei rischi e Salvaguardia del Territorio (PRST).**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale approva il PRST con validità quinquennale.

2. Il programma prevede:

a) la caratterizzazione e la valutazione dei rischi di rilevanza per la protezione civile;

b) l'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio presenti nel territorio veneto o interessanti lo stesso con origine in ambiti territoriali limitrofi.

3. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede, tra l'altro:

a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;

b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di Protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;

d) l'accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle regioni dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull'insorgere e propagazione degli incendi boschivi;

e) la predisposizione della rete radio di Protezione civile regionale, integrata con le reti previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il DPC e il Ministero dello sviluppo economico;

f) la definizione del fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale;

g) la definizione delle mappe di pericolosità, vulnerabilità e rischi con definizione degli interventi prioritari da eseguire secondo criteri di resilienza territoriale.

#### **Art. 8 - Contenuti del Piano Regionale di Emergenza (PRE).**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale approva il Piano regionale di emergenza, di seguito denominato PRE.

2. Il PRE è articolato su livelli territoriali differenziati e individua, per ogni scenario di rischio, le competenze tecnico-operative, le azioni, le attività coordinate, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e strumentali e le relative modalità di gestione e di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti, per affrontare e fronteggiare un evento emergenziale di protezione civile, atteso in un determinato ambito territoriale, fino al superamento dell'emergenza.

3. Il PRE, redatto in coordinamento con il PRST di cui all'articolo 7, contiene, tra l'altro:

a) la raccolta delle singole indicazioni fornite dai piani comunali o intercomunali, provinciali e della Città Metropolitana sulla individuazione dei rischi;

b) l'individuazione delle procedure di emergenza a livello regionale, secondo il principio della sussidiarietà, in funzione degli eventi calamitosi;

- c) l'individuazione delle procedure di comando e controllo previste nei protocolli operativi ed applicate dalla Unità di crisi regionale, di cui all'articolo 11;
- d) l'individuazione delle procedure di comunicazione preventiva ed in emergenza alla popolazione coinvolta in accordo con i sindaci dei comuni interessati;
- e) l'individuazione delle procedure operative dell'intervento di emergenza;
- f) la definizione delle modalità di raccordo organizzativo e dell'integrazione e del coordinamento tra i diversi livelli di piani di emergenza.

#### **Art. 9- Piano regionale in materia di incendi boschivi.**

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della CIPC, sono programmate, in ottemperanza alle disposizioni della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353/2000, contiene, tra l'altro:

- a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe e i presupposti per le medesime inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere degli enti e delle autorità competenti in materia forestale;
- b) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
- c) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione e il ripristino di opere per l'accesso al bosco e ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata anche attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 21 novembre 2000, n. 353, definite d'intesa con l'autorità regionale competente in materia forestale;
- d) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti, delle attrezzature e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

#### **CAPO IV - Struttura operativa**

##### **Art. 10 - Struttura regionale di Protezione Civile (SRPC).**

1. La Giunta regionale individua la struttura competente all'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali previste dalla presente legge, denominata Struttura regionale di Protezione Civile.

2. La Struttura regionale di Protezione Civile è composta da un ufficio centrale e da uffici di raccordo con funzione delegata presso le Province, da ora chiamati "uffici provinciali".

3. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti di natura organizzativa:

- a) applica i contenuti del PRST;

- b) gestisce le risorse umane e strumentali;
- c) iscrive e cancella le ODVPC dall'elenco territoriale e verifica semestralmente la veridicità dei dati presenti nell'Elenco territoriale di cui all'articolo 22 anche su indicazione degli Uffici Provinciali;
- d) assicura la gestione delle esercitazioni regionali;
- e) assicura la gestione dei protocolli operativi;
- f) assicura la gestione del sistema informatico;
- g) assicura funzionamento e cura della gestione della rete TLC regionale (volontariato ed istituzionale);
- h) gestisce e cura le azioni per la formazione e la diffusione della cultura di Protezione Civile in accordo con gli Uffici Provinciali quali referenti della Consulta dei Sindaci di cui all'articolo 21, tramite il Centro Regionale di Formazione;
- i) cura la predisposizione di un progetto informatico, su piattaforma open source, sentite le OdVPC, per la gestione dei volontari presenti nelle attività di protezione civile;
- l) cura elaborazione e gestione di progetti atti alla partecipazione a programmi di finanziamento europei, ministeriali, del DPC e di altre strutture pubbliche e private.

4. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti di natura gestionale ed amministrativa:

- a) applica le linee guida e i protocolli operativi definite dalla CIPC;
- b) applica i contenuti delle procedure previste nel PRE;
- c) definisce i modelli standard per le dichiarazioni di emergenza, le ordinanze e l'attivazione del volontariato a livello regionale e sovracomunale;
- d) predispone e verifica la corretta applicazione dei protocolli operativi di soccorso con le strutture operative di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) predispone le attivazioni dei volontari in emergenza di tipo b) e c) e le successive liquidazioni di cui agli articoli 9 e 10 del DPR n.194/2001;
- f) predispone mezzi di trasporto e attrezzature per le "colonne mobili" regionali per interventi nazionali ed internazionali;
- g) propone la attivazione dell'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 12;
- h) definisce in accordo con gli uffici provinciali gli acquisti di materiali, mezzi ed attrezzature, tenendo presente l'esistente in funzione dei rischi, dello stato di usura e delle richieste dei Distretti di Protezione Civile ed Antincendio boschivo di cui all'articolo 20.

5. Gli uffici provinciali svolgono i seguenti compiti:

- a) gestione delle risorse umane e strumentali;
- b) promozione e gestione e della formazione e diffusione della cultura di protezione civile verso il volontariato, gli amministratori, i tecnici e il mondo della scuola anche con attività esercitative ed addestrative
- c) cura l'elaborazione e i protocolli operativi locali di previsione e pianificazione;
- d) coordina i distretti di competenza territoriale;
- e) funge da raccordo e consulenza tra i Comuni e le sue forme di aggregazione e la struttura Regionale;
- f) attua in ambito provinciale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi come previsto nel PRST di cui all'articolo 7;

- g) predispone i piani provinciali di emergenza in coerenza con le altre funzioni provinciali (urbanistica, ambiente e pianificazione) sulla base degli indirizzi regionali e verifica congruità con i piani comunali o intercomunali;
- h) istituisce e coordina la consulta provinciale del volontariato di Protezione civile;
- i) istituisce e coordina la consulta provinciale dei Sindaci a livello distrettuale;
- l) gestisce e coordina gli interventi richiesti dalle amministrazioni locali colpite quando il singolo Comune non è in grado di gestirlo da solo;
- m) gestisce e coordina le emergenze sovracomunali e distrettuali;
- n) avvia procedure di mobilitazione del volontariato e ne coordina le operazioni qualora le amministrazioni locali colpite non siano in grado di provvedere;
- o) predispone squadra operativa di pronta partenza nei luoghi colpiti da calamità per emergenze locali fino al livello provinciale tipo a) e b) e su indicazione della Commissione Speciale per emergenze tipo c);
- p) individua e predispone delle colonne mobili secondo i vari scenari di rischio con relativi mezzi, materiali ed attrezzature e le competenze tecnico-operative necessarie per affrontare l'emergenza, come previsto all'articolo 8 comma 2.

**Art. 11 - Costituzione e compiti della Unità di crisi regionale (UCR).**

1. Al fine di coordinare le operazioni di soccorso il Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di Protezione Civile, attiva la Unità di crisi regionale, di seguito denominata UCR, che rappresenta il livello strategico.

2. L'UCR viene convocata ed è presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è costituita dal Coordinamento Tecnico in Emergenza CTE che rappresenta il livello tattico, composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile e viene attivato dal Presidente della Regione e coordinato tecnicamente e funzionalmente dal medesimo Dirigente della struttura regionale di Protezione Civile.

3. Possono essere chiamati a far parte del C.T.E. anche altri Enti quali:

- a) gli Enti strumentali della Regione e gli Istituti scientifici e di ricerca;
- b) il Centro funzionale decentrato, di seguito CFD, di cui all'articolo 12;
- c) il Coordinamento regionale in emergenza, di seguito denominato Co.R.Em. di cui all'articolo 13;
- d) la Sala operativa regionale di cui all'articolo 14.

**Art. 12 - Centro funzionale decentrato (CFD).**

1. Il Centro funzionale decentrato (CFD) supporta il Sistema di allerta della Regione Veneto per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio e opera ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".

2. Il Centro funzionale decentrato opera quale centro di controllo continuativo del territorio regionale per una puntuale previsione a supporto delle decisioni della struttura regionale competente in materia di protezione civile ai fini dell'eventuale attivazione degli stati di allerta da parte dei soggetti competenti.

### **Art. 13 - Coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.).**

1. Il Coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) è lo strumento operativo e di coordinamento nelle situazioni di emergenza.

2. Per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale i Sindaci e i responsabili delle strutture sovracomunali, quando si verificano situazioni di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono al Co.R.Em. tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per i necessari interventi.

### **Art. 14 - Sala operativa regionale.**

1. La Sala operativa regionale di protezione civile è costituita all'interno della Unità di crisi regionale quale luogo di convergenza, fisica e multimediale di tutte le istituzioni, strutture operative, enti pubblici e organizzazioni professionali individuate dalla CIPC.

2. La Sala operativa regionale svolge le seguenti funzioni:

- a) interviene nelle fasi di preallarme, allarme ed emergenza secondo protocolli operativi redatti dalla CIPC;
- b) predispone la comunicazione preventiva ed in emergenza;
- c) predispone gruppi tecnico-amministrativi preposti al coordinamento delle operazioni di soccorso in fase di emergenza;
- d) appronta gruppi tecnico-operativi di supporto su richiesta degli enti locali.

3. La Sala Operativa, S.O., da intendersi quale Sala Operativa di tipo Multirischio che comprende anche il Centro Operativo Regionale - AIB, opera secondo le indicazioni fornite dal Dirigente regionale della struttura di Protezione Civile.

4. La Sala Operativa opera con una suddivisione funzionale mutuata dagli indirizzi nazionali.

5. Presso la Sala Operativa operano anche i funzionari delle varie strutture regionali, incaricati dai rispettivi dirigenti, che hanno competenze specifiche nelle varie materie connesse alla Protezione Civile.

6. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" la struttura regionale competente in materia di protezione civile, attraverso la Sala Operativa unificata del Co.R.Em. e COR-AIB, garantisce anche il coordinamento delle strutture antincendio boschivo regionali con quelle statali.

## ***CAPO V - Stato di crisi e stato di emergenza***

### **Art. 15 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza.**

1. Al verificarsi o nell'imminenza di eventi calamitosi che per natura ed estensione comportano l'intervento di più enti ai sensi dell'articolo 3 i Sindaci dei Comuni interessati informano la Regione e i Prefetti interessati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3, dichiara lo stato di crisi regionale, definendone durata ed estensione territoriale.

3. A seguito della dichiarazione di cui al comma 2 e solo nella vigenza della stessa, il Presidente della Giunta regionale:



- a) assume il coordinamento istituzionale delle attività dirette a superare lo stato di crisi, stabilisce specifiche direttive operative da porre in essere e quantifica l'ammontare delle risorse finanziarie e strumentali necessarie;
- b) dispone la realizzazione di tutti gli interventi necessari di competenza regionale, anche tramite l'emanazione di ordinanze motivate e in deroga alla normativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;
- c) qualora la situazione lo richieda convoca l'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 11, al fine di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio.

4. Qualora per fronteggiare l'evento emergenziale si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale, in coordinamento con gli organi statali di protezione civile, assume le iniziative necessarie al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 16 - Interventi di somma urgenza.**

1. Ferme restando le funzioni attribuite agli enti locali, in assenza della dichiarazione dello stato di crisi (o di emergenza) di cui all'articolo 15, qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, le strutture regionali periferiche competenti per territorio provvedono agli interventi in regime di somma urgenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a totale carico del bilancio regionale, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di raccordo stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Per gli interventi di somma urgenza di competenza dei Comuni, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale.

#### **Art. 17 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita.**

1. Allo scopo di favorire il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dagli eventi, la Giunta regionale, in presenza di dichiarazione di stato di crisi o di stato di emergenza, stanziando appositi fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio anche in regime di anticipazione di trasferimenti dello Stato. Tali risorse sono impiegate per la rimozione del pericolo e la prevenzione del rischio e per il ripristino in condizioni di sicurezza.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, può avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposita convenzione.

3. La Giunta regionale contribuisce, nei casi previsti dalla legge e nei limiti degli specifici stanziamenti, alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco.

### **CAPO VI - Funzioni amministrazioni locali e distrettuali**

### **Art. 18 - Compiti del Sindaco.**

1. Il sindaco è Autorità di Protezione civile per le proprie competenze territoriali ed è tenuto, tra l'altro:

- a) ad informare la popolazione sui rischi previsti negli scenari emergenziali indicati nel piano comunale di emergenza e sui comportamenti di autotutela da adottare;
- b) a dare la massima informazione alla popolazione sui contenuti del piano comunale di emergenza attraverso pubblicazioni, incontri ed esercitazioni con la popolazione, manifestazioni propedeutiche alla diffusione della cultura di protezione civile secondo le direttive del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) a chiedere, qualora non possa fronteggiare la calamità naturale o l'evento con i mezzi a propria disposizione, sulla base del principio di sussidiarietà, al Prefetto e al Presidente della Regione, la adozione dei provvedimenti di competenza;
- d) a chiedere supporto agli Uffici Provinciali, quando non è in grado di fronteggiare l'emergenza di tipo a) per la gestione e il coordinamento del volontariato di P.C.;
- e) ad assicurare la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) designa il Responsabile di Protezione Civile (RPC), individuato all'interno dell'organico dell'Ente comunale, oppure presso altri Enti attraverso ad apposite convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale.

### **Art. 19 - Funzioni e compiti dei Comuni.**

1. I Comuni sono tenuti a dotarsi, nell'ambito della propria organizzazione, di una struttura tecnico-operativa in materia di protezione civile, di un piano comunale di emergenza e di un gruppo comunale di protezione civile o ODVPC in convenzione.

2. Sono attribuite ai Comuni, anche nelle forme associative previste dalla normativa vigente in materia di enti locali, le funzioni ed i compiti relativi a:

- a) predisposizione e attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di protezione civile, provvedendo alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione e alla Prefettura;
- b) attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi, stabilite dal PRST;
- c) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
- d) attuazione del Piano di emergenza approvato dagli organi competenti dell'ente e trasmesso alla Regione;
- e) assicurare l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
- f) ogni Comune si dota, in proprio o in forma associata con i Comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio del Distretto di appartenenza di cui all'articolo 20, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale

di protezione civile, alternativamente, stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.

#### **Art. 20 - Distretti di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo.**

1. Il territorio regionale è suddiviso in distretti di Protezione civile e di antincendio boschivo, in accordo tra la Regione e il territorio provinciale, individuati sulla base di condizioni di omogeneità di rischio naturale ed antropico caratterizzanti un insieme territoriale, della realtà presente delle unioni dei comuni e unioni montane e la suddivisione dei territori in Centri Operativi Misti (COM).

2. I Distretti sono costituiti da Comuni aggregati mediante atto convenzionale uniforme ed omogeneo almeno a livello provinciale tutelando le peculiarità territoriali.

3. I rapporti tra le organizzazioni di volontariato di Protezione civile all'interno del Distretto saranno disciplinati da un regolamento.

4. Il Distretto costituisce l'ambito territoriale di riferimento per:

- a) le attività di programmazione delle risorse per i finanziamenti ai mezzi, alle dotazioni ed alle azioni di formazione tenendo conto delle attività in base alle varie tipologie di rischio;
- b) l'attività di integrazione tra istituzioni e volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;
- c) l'attività di previsione, prevenzione e pianificazione;
- d) l'attività esercitativa sulla base di scenari che coinvolgano almeno il Distretto interessato, operando con coordinamenti a scala di Distretto;
- e) le attività di diffusione della cultura di Protezione Civile;
- f) le attività di organizzazione degli interventi dei Comuni per fronteggiare gli eventi emergenziali nei territori degli altri Comuni convenzionati all'interno dello stesso Distretto.

#### **Art. 21 - Consulta dei sindaci distrettuali a livello provinciale.**

1. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile come definite dall'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modificazioni è istituita la Consulta dei Sindaci di distretto, di seguito denominata Consulta, che sottopone annualmente alla Giunta regionale fabbisogni economici e strumentali riferiti all'ambito distrettuale.

2. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) agevolare accordi tra i Comuni all'interno del Distretto per una gestione coordinata delle attività di Protezione Civile per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
- b) promuovere studi, indagini e ricerche, anche mediante apposite convenzioni con Università o enti di ricerca, al fine dell'utilizzo integrato dei dati rilevati, per definire gli scenari di rischio e le attività di previsione;
- c) gestire le informazioni degli studi che interessano le realtà locali;
- d) facilitare la collaborazione anche attraverso protocolli d'intesa e protocolli operativi con le componenti operative ed istituzionali del sistema di protezione civile a livello sovracomunale;
- e) favorire soluzioni di pianificazione con riferimento alle problematiche tipiche dell'ambito di distretto;

- f) organizzare la rappresentanza delle organizzazioni di volontariato attorno alla dimensione del distretto per rendere più efficace la partecipazione e la gestione locale dell'emergenza;
- g) sostenere la resilienza delle comunità per favorire la crescita della consapevolezza del pericolo e la conoscenza delle misure di autoprotezione anche attraverso le azioni di diffusione della cultura di protezione civile gestita dal volontariato;
- h) censire in continuità su base distrettuale le risorse umane e strumentali disponibili sul territorio che possono essere utili in situazione di emergenza;
- i) programmare le necessità di risorse, i finanziamenti di mezzi e dotazioni e le azioni di formazione tenendo conto delle attività di Distretto;
- l) coordinare il volontariato di Protezione Civile in relazione alla specializzazione e formazione su base distrettuale in relazione ai rischi del territorio;
- m) supportare le esercitazioni sulla base di scenari che coinvolgano almeno un Distretto.

3. I componenti della Consulta durano in carica due anni, prestano la loro attività a titolo gratuito senza alcun compenso, salvo per i componenti esterni cui compete il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

4. La Consulta è costituita dal Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Dirigente del Settore Protezione Civile e dal Responsabile di Protezione Civile della Provincia, dai Sindaci dei Comuni individuati quali Comuni capofila del distretto di protezione civile o loro delegati.

## **CAPO VII - Volontariato**

### **Art. 22 - Concorso del volontariato in attività di Protezione civile.**

1. La Regione del Veneto riconosce le Organizzazioni del volontariato che operano nell'ambito della protezione civile come costituenti parte fondamentale del Sistema integrato regionale.

2. Le Organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile sono gestite ed operano secondo gli scenari di rischio individuati dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e secondo i compiti previsti dal vigente quadro normativo.

3. Esse debbono essere iscritte presso l'apposito elenco territoriale di cui all'articolo 23 e concorrono a fornire i dati costituenti la banca dati di cui all'articolo 6.

4. Il Volontario opera in attività di Protezione civile nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre in emergenza conclamata e per l'intera sua durata, il Volontario opera in autotutela secondo procedure proprie di ogni singola organizzazione.

5. Il Volontario riceve una copertura assicurativa di base a carico della Regione Veneto e può procedere alla sua integrazione secondo quanto stabilito dall'Organizzazione di volontariato di appartenenza.

6. I Dispositivi di protezione individuale minimi sono stabiliti dalla CIPC con oneri a carico della Regione Veneto.

7. Le Organizzazioni di volontariato svolgono altresì:

- a) attività di promozione e sviluppo della cultura della protezione civile, in particolare nelle scuole attraverso corsi di formazione sostenuti e certificati dall'Ente di formazione regionale di cui all'articolo 29, secondo programmi formativi definiti dalla Giunta regionale su proposta della CIPC;
- b) attività di monitoraggio, di vigilanza o piccoli interventi manutentivi finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi nel territorio in collaborazione e con il coordinamento degli enti territoriali competenti;
- c) attività di proposte per la predisposizione e di attuazione dei Piani di emergenza comunali o intercomunali e provinciali, secondo la vigente normativa;
- d) opera su richiesta degli Uffici Provinciali alla gestione dell'emergenza con compiti di supporto di sala operativa, di attività logistica-operativa e di ricognizione nelle prime fasi di intervento.

#### **Art. 23 - Elenco territoriale del volontariato di Protezione civile.**

1. Presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile è istituito l'Elenco territoriale del volontariato di Protezione civile della Regione Veneto, articolato per settori operativi in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".

2. Le condizioni e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione delle Organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.

3. L'iscrizione all'Elenco territoriale regionale costituisce il presupposto necessario per l'impiego delle Organizzazioni di volontariato da parte della Regione e degli enti locali, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai suddetti benefici, con oneri a carico della Regione, l'impiego dei volontari aderenti alle Organizzazioni di cui al comma 1, in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 3 è autorizzato dalla Regione.

#### **Art. 24 - Organizzazione del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo.**

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni di volontariato costituiscono parte fondamentale del Sistema integrato regionale.

2. Ai fini della presente legge è considerato organizzazione di volontariato di Protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di Protezione civile di cui al comma 4, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Giunta regionale provvede all'attivazione, al coordinamento e alla gestione del volontariato di Protezione civile, favorendone, anche in concorso con

l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. I comuni possono istituire gruppi comunali di volontariato di Protezione civile al fine di coadiuvare il sindaco nella sua attività di protezione civile. Provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, se in forma associata. I gruppi comunali possono essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità, anche al di fuori del territorio del comune di appartenenza.

5. Nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, possono iscriversi le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale, le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale, le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie suindicate ed aventi diffusione sovra regionale e nazionale, i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato e i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni di volontariato.

6. La Regione Veneto contribuisce, per quanto di propria competenza, a sostenere gli adempimenti posti in capo ai volontari dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce un regolamento recante disposizioni relative alla gestione, al coordinamento e alle modalità di accesso, d'iscrizione, di diniego e di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale regionale di cui al comma 5.

8. L'Elenco territoriale sostituisce l'Albo dei Gruppi volontari di Protezione civile previsto dalla previgente disciplina regionale in materia

9. In prima applicazione le Organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo vi sono iscritte d'ufficio.

#### **Art. 25 - Impiego del volontariato di Protezione civile.**

1. La Regione, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

2. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

3. La Regione su richiesta del Sindaco o degli Uffici Provinciali autorizza il trasferimento dei volontari appartenenti a gruppi comunali, associazioni nazionali e a tutte le altre forme associative riconosciute, nello spostamento sovracomunale tenendo presente le convenzioni distrettuali di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f).

**Art. 26 - Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile.**

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge n. 266/1991, è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominata Consulta, quale forma di partecipazione democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e le amministrazioni pubbliche.

2. La Consulta è composta da un rappresentante delle OdVPC di cui all'articolo 23 in corrispondenza del territorio afferente ad ogni singolo ufficio provinciale ed è presieduta dall'Assessore Regionale competente per materia o suo delegato.

3. I componenti della Consulta durano in carica due anni, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire emolumenti e/o rimborsi di sorta.

4. La Consulta redige il proprio regolamento interno entro novanta giorni dal suo insediamento.

**Art. 27 - Misure contributive a favore del volontariato di Protezione civile.**

1. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, misure contributive a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale.

2. La Giunta regionale, in particolare, concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su indicazione del CIPC, sentita la competente commissione consiliare, definisce un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.

4. I mezzi in dotazione o in uso alle associazioni di volontariato di protezione civile acquisiti attraverso la concessione di contributi di cui al presente articolo, esclusi quelli di proprietà delle stesse, a lungo inutilizzati per cause inerenti la non operatività dell'associazione, rientrano nella disponibilità dell'ente che le ha finanziate e se ancora idonee o comunque ripristinabili, sono inseriti nei piani di emergenza di protezione civile, nonché dati in comodato d'uso alle associazioni di protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale regionale che presentano idoneità tecnico-operativa e sanitaria e che possano garantire la disponibilità di risorse utili per lo svolgimento continuativo dell'attività di protezione civile.

***CAPO VIII - Dotazione di protezione civile e Colonna mobile regionale***

**Art. 28 - Dotazione di Protezione civile e colonna mobile.**

1. La Giunta regionale costituisce la propria dotazione permanente di attrezzature e mezzi di soccorso nonché la colonna mobile regionale di Protezione civile al fine di fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 3.

2. La colonna mobile regionale di Protezione civile è struttura operativa e modulare, intercambiabile con le altre colonne mobili regionali e statali, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.

3. La colonna mobile regionale di Protezione civile è articolata in colonne mobili corrispondenti all'ufficio periferico e il suo impiego è disposto dal Presidente della Giunta regionale per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa con i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

4. La custodia, la gestione, la manutenzione, l'allestimento e il rimessaggio della dotazione, nonché la costituzione e l'organizzazione della colonna mobile sono regolamentati con provvedimento della Giunta regionale.

### ***CAPO IX - Centro di formazione Regionale***

#### **Art. 29 - Centro di Formazione Regionale.**

1. La Regione istituisce quale ente strumentale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, il "Centro di Formazione Regionale", per formazione, aggiornamento, qualificazione, specializzazione, consulenza, studio e ricerca in materia di Protezione civile ed antincendio boschivo.

2. Il Centro di Formazione Regionale promuove e gestisce, anche i corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento indicati all'articolo 5, comma 1 lettere i), l) ed m).

3. La predisposizione dei programmi didattici è curata dal personale dipendente della Regione Veneto e dagli enti con competenza in materia di Protezione civile o afferenti alle strutture operative con certificate competenze, ovvero avvalendosi di esperti nelle materie oggetto di insegnamento, nonché di personale appartenente alle organizzazioni di volontariato.

4. Viene costituito l'Albo di formatori; la Giunta regionale individua titoli e requisiti per accedervi e per la permanenza in esso, l'Albo dei formatori è diviso e gestito per materie formative.

5. La struttura del Centro, la sede, le modalità di funzionamento degli organi, il compenso dei componenti, l'articolazione dei corsi e delle altre attività, i rapporti con gli enti locali ed altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e di riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale.

### ***CAPO X - Disposizioni finali***

#### **Art. 30 - Atti della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le disposizioni esecutive e di attuazione della presente legge.

#### **Art. 31 - Norme transitorie e finali.**

1. Le funzioni previste in capo alla Regione Veneto dalla presente legge e non attribuite espressamente ad altri organi o strutture regionali sono esercitate dalla Giunta regionale.



2. Nelle more della definizione degli atti di pianificazione e programmazione come individuati e definiti dalla presente legge e della costituzione di organismi e strutture da questa previsti, conservano efficacia gli atti di pianificazione e programmazione e continuano ad operare le strutture ed organismi come individuati e definiti dalla legge regionale, secondo le rispettive discipline da questa definita.

3. L'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 23 sostituisce, ad ogni effetto, l'Albo dei Gruppi volontari di protezione civile previsto dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e le Organizzazioni di volontariato già iscritte a tale Albo sono iscritte d'ufficio all'Elenco territoriale; la conferma di iscrizione avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge previa verifica dei requisiti previsti da specifica deliberazione della Giunta regionale.

4. Ai procedimenti amministrativi in essere ed ai rapporti giuridici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

#### **Art. 32 - Norme di abrogazione.**

1. È abrogata la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 33 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge quantificati, per l'esercizio 2017 in euro 12.902.321,69 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo I "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese di investimento" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".

## INDICE

CAPO I - Finalità, componenti e ambiti di applicazione.....	5
Art. 1 - Istituzione e finalità.....	5
Art. 2 - Componenti del Sistema integrato regionale di Protezione Civile.....	5
Art. 3 - Eventi di competenza del Sistema regionale integrato di Protezione Civile.....	6
CAPO II - Indirizzo e coordinamento.....	6
Art. 4 - Istituzione e composizione della Commissione integrata della Protezione Civile regionale (CIPC). ....	6
Art. 5 - Competenze della Commissione integrata della Protezione Civile regionale.....	6
CAPO III - Pianificazione.....	8
Art. 6 - Costituzione e Competenze dell'Ufficio pianificazione regionale per la protezione civile (UPR). ....	8
Art. 7 - Contenuti del Piano Regionale di previsione e prevenzione dei rischi e Salvaguardia del Territorio (PRST). ....	8
Art. 8 - Contenuti del Piano Regionale di Emergenza (PRE).....	9
Art. 9- Piano regionale in materia di incendi boschivi. ....	10
CAPO IV - Struttura operativa .....	10
Art. 10 - Struttura regionale di Protezione Civile (SRPC). ....	10
Art. 11 - Costituzione e compiti della Unità di crisi regionale (UCR). ....	12
Art. 12 - Centro funzionale decentrato (CFD).....	12
Art. 13 - Coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.).....	13
Art. 14 - Sala operativa regionale. ....	13
CAPO V - Stato di crisi e stato di emergenza.....	13
Art. 15 - Stato di crisi regionale e potere di ordinanza. ....	13
Art. 16 - Interventi di somma urgenza. ....	14
Art. 17 - Interventi per il superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita. ....	14
CAPO VI - Funzioni amministrazioni locali e distrettuali .....	14
Art. 18 - Compiti del Sindaco.....	15
Art. 19 - Funzioni e compiti dei Comuni.....	15
Art. 20 - Distretti di Protezione Civile e di Antincendio Boschivo...16	
Art. 21 - Consulta dei sindaci distrettuali a livello provinciale. ....	16
CAPO VII - Volontariato.....	17
Art. 22 - Concorso del volontariato in attività di Protezione civile...17	
Art. 23 - Elenco territoriale del volontariato di Protezione civile. ....	18
Art. 24 - Organizzazione del volontariato di Protezione civile e antincendio boschivo. ....	18
Art. 25 - Impiego del volontariato di Protezione civile. ....	19
Art. 26 - Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. ....	20
Art. 27 - Misure contributive a favore del volontariato di Protezione civile.....	20
CAPO VIII - Dotazione di protezione civile e Colonna mobile regionale	20
Art. 28 - Dotazione di Protezione civile e colonna mobile.....	20

CAPO IX - Centro di formazione Regionale.....	21
Art. 29 - Centro di Formazione Regionale. ....	21
CAPO X - Disposizioni finali.....	21
Art. 30 - Atti della Giunta regionale. ....	21
Art. 31 - Norme transitorie e finali. ....	21
Art. 32 - Norme di abrogazione.....	22
Art. 33 - Norma finanziaria.....	22

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)**

Publicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

*TITOLO XXIII  
PROTEZIONE CIVILE*

**Articolo 196**

1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.

L'azione dell'Unione è intesa a:

- a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
- b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
- c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

**Nota all'articolo 2**

**Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1)**

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(2).

**Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio.**

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (3).

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781, l'art. 1 O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956 e l'art. 1, Ord. 28 agosto 2016, n. 389.

#### **Nota all'articolo 10**

#### **Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1)**

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(2).

**Art. 11. Strutture operative nazionali del Servizio.**  
Vedi nota all'articolo 2.

**Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (1)**  
**REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA**  
**PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE**  
**ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.**

**Art. 9.** *Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10 (2).

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;  
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia (3).

**Art. 10.** *Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di

volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa (4).

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.

(2) Vedi, anche, l'art. 38, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

#### **Nota all'articolo 14**

**Legge 21 novembre 2000, n. 353(1).**

**LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI. (2)**

**Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)**

In vigore dal 14 luglio 2012

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (3)



2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (4) (5)

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. (6)

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo del Corpo medesimo. (7)

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(2) A norma dell'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 i riferimenti al Ministro

delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio di ministri.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2001, n. 401.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(5) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100.

(7) Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36 e, successivamente, dall'art. 8, comma 5-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

### **Nota all'articolo 15**

#### **Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (1)**

**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
(2).

#### **Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.**

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza (3) (4) (5).

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (6).

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (7).

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari (8).

3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione] (9).

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente

allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente (10).

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione (11).

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (12).

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali (13).

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali (14).

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (15) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (16).

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo (17).

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (18).

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura

degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato (19) (20).

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso (21) (22).

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità

per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (23) (24).

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (25) (26).

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo (27).

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(3) Comma sostituito dal n. 1) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(4) Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(6) Comma aggiunto dal n. 2) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle



modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(7) Comma modificato dalla lett. a) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e sostituito dal n. 3) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(8) Comma aggiunto dal numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(9) Comma abrogato dal numero 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(10) Comma così sostituito dal numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(11) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(12) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(13) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 4, lett. a) e b), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(14) Comma aggiunto dal numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, e poi così modificato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo integrato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131.

(15) Per la proroga del presente termine, vedi l'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.

(16) Il presente comma - aggiunto dal comma 8-quater dell'art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, sostituito dal comma 5 dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e modificato dalla lettera b) del comma 2-quinquies dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - è stato così modificato dal numero 8) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Per lo schema di rendiconto previsto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2009.

(17) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 17, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal numero 9) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(19) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e sostituito dal n. 10) della lett. c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 13-16 febbraio 2012, n. 22 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2012, n. 8 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 2-quater, del citato D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduceva i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nel presente articolo.

(20) Per la rideterminazione del Fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 694, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 4, comma 1, D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, e, successivamente, l'art. 52, comma 2, lett. e), D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

(21) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 dicembre 2012.

(23) Comma aggiunto dal numero 11) della lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59. Sui limiti di applicabilità delle modifiche disposte dal citato D.L. n. 59 del 2012 vedi il comma 2 dell'art. 6-ter, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 giugno 2014, n. 93.

(24) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 ottobre 2014.

(25) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(26) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(27) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento, e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

## **Nota all'articolo 17**

### **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112(1).**

**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.**

### **Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali**

In vigore dal 15 dicembre 1999

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;

4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;

[6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; (2)]

7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

(2) Numero soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

## **Nota all'articolo 21**

### **Legge 24 febbraio 1992, n. 225**

#### **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

##### **Art. 3. Attività e compiti di protezione civile (1).**

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (2).

-----  
(1) Articolo così sostituito dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

#### **Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 (BUR n. 52/1991)**

**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. (1) (2) (3)**

#### **Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.**

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia. (4)

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, (128) è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

-----  
(1) Con sentenza n. 434/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. L'articolo 1 sostituiva l'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

(2) Le disposizioni della presente legge regionale devono essere applicate alla luce della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 contenente la nuova disciplina in materia di «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione». In particolare ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 l'espressione «dirigente regionale generale», è sostituita con l'espressione «dirigente».

(3) Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 dettano disposizioni in materia di pubblicità di incarichi e consulenze dei dipendenti regionali e di trasferimento cautelativo di dipendente condannato con sentenza di primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.

(4) Comma modificato da comma 12 art. 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 - già modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43.

#### **Nota all'articolo 23**

**Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (1)**

**REGOLAMENTO RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.**

*Art. 9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

Vedi nota art. 10.

*Art. 10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

Vedi nota art. 10.

#### **Nota all'articolo 24**

**Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112(1).**

**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.**

**Art. 108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali**  
Vedi nota art. 17.

#### **Nota all'articolo 26**

**Legge 11 agosto 1991, n. 266 (1)**  
**LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO (2).**

**Art. 10. Norme regionali e delle province autonome.**

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.

(2) Vedi, anche, l'art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 3 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94.

#### **Nota all'articolo 29**

**Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1**  
**STATUTO DEL VENETO**

**Art. 60 - Enti regionali.**

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei

costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all'articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1.

### **Nota all'articolo 33**

#### **Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)**

#### **ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)**

##### **Art. 4 - *Leggi di spesa ad effetti pluriennali.***

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

-----  
(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento



delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.